

AULA 'A'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

[Empty rectangular box]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 12911/2020

- Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente - Cron.
- Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere - Rep.
- Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere - Ud. 23/03/2023
- Dott. FRANCESCO BUFFA - Rel. Consigliere - CC
- Dott. ALFONSINA DE FELICE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 12911-2020 proposto da:

(omissis) (omissis) (omissis) elettivamente
 domiciliato in (omissis)

;

- ricorrente -

contro

2023

1743

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro
 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
 Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI
 n. 12;

- controricorrente -



avverso la sentenza n. 397/2019 della CORTE Numero sezionale 1743/2023
D'APPELLO di GENOVA, depositata il 25/09/2019 Data pubblicazione 30/05/2023
R.G.N. 189/2019.

udita la relazione della causa svolta nella
camera di consiglio del 23/03/2023 dal
Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

CONSIDERATO CHE:

Con sentenza del 5.1.21, la Corte d'Appello di
Genova ha confermato la sentenza del tribunale di
Imperia del 18/2/19, che aveva riconosciuto i
benefici delle vittime del terrorismo per una
invalidità del 25% in favore del signor (omissis)
vittima di evento terroristico del (omissis) alla
Banca (omissis) .

In particolare, nell'ambito di distinto
procedimento, il tribunale di Imperia aveva
riconosciuto al predetto (omissis) el 2011 una
invalidità del 25%; proposto quindi appello dal
solo ministero dell'Interno, una CTU in grado di
appello aveva accertato il 51% di invalidità;
l'appello quindi era stato respinto con sentenza
della corte d'appello di Genova passata in
giudicato, restando così confermata la minor
invalidità di cui alla sentenza di primo grado.
La successiva domanda amministrativa del



16/1/2014, che pretendeva la superiore invalidità di cui alla CTU del giudizio di appello, era stata accolta in sede amministrativa solo per il 5% in più, come consentito dal DM 2.5.14. Impugnato tale provvedimento, il tribunale aveva rilevato il giudicato precedente e rigettato la domanda.

In particolare, la Corte d'Appello ha confermato la decisione di prime cure ritenendo che il riconoscimento del 5% in più non equivaleva a rinuncia a valersi del giudicato (che peraltro mai potrebbe rilevare in quanto proveniente dal debitore, per di più nel caso una pubblica amministrazione). La corte d'appello ha quindi condannato la parte privata alle spese del giudizio in ragione della sua soccombenza.

Avverso tale ultima sentenza ricorre l'assistito per due motivi, cui resiste il Ministero dell'Interno con controricorso.

RITENUTO CHE:

Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 2909 c.c. e 324 c.p.c., nonché 2, 4 e 6 DPR 181 del 2009, e 6 legge 206 del 2004, per avere la corte territoriale trascurato che il ministero aveva rinunciato al giudicato e che il DPR del 2009 era stato applicato dal CTU in



appello.

Il motivo è infondato.

Occorre premettere (con Cass. Sez. L, Sentenza n. 16766 del 17/07/2009, Rv. 609404 - 01) che la rinuncia ad avvalersi degli effetti di una sentenza favorevole passata in giudicato va desunta da inequivoche manifestazioni di volontà in senso abdicativo o transattivo del diritto, ovvero da un comportamento concludente incompatibile con il contenuto della sentenza stessa.

Tali inequivoca manifestazione di volontà abdicativa non è stata ravvisata nel caso di specie dalla corte territoriale, la cui valutazione di merito non è censurabile in questa sede, tanto più che nella specie l'asserita rinuncia proverrebbe dalla parte debitrice (e non creditrice) della prestazione e peraltro da una pubblica amministrazione, e sarebbe perciò di più difficile configurazione.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 10 legge 206 del 2004 e 91 CPC in relazione alla condanna alle spese, laddove la norma lo esclude.

Questa Corte è consapevole che (come ricordato da Cass. Sez. L, Sentenza n. 17238 del 22/07/2010,



Rv. 614992 - 01), in tema di speciali elargizioni [Numero sezionale 1743/2023](#)
[Numero di raccolta generale 15166/2023](#)
per le vittime del terrorismo e loro familiari, [Data pubblicazione 30/05/2023](#)

l'art. 10 primo comma, primo periodo, della legge n. 206 del 2004, secondo il quale "nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato", si applica anche ai giudizi che vedono le vittime soccombenti, dovendosi ritenere che la norma mira a garantire la massima tutela alle vittime del terrorismo, indipendentemente dal riconoscimento o meno della fondatezza delle loro ragioni.

Il principio, tuttavia, si riferisce solo al giudizio instaurato per il riconoscimento dei benefici per le vittime in questione, mentre lo stesso è inapplicabile ad un secondo giudizio, ulteriormente proposto dopo la formazione del giudicato sulla spettanza e misura dei detti benefici.

Ciò è tanto più vero ove la parte non deduca nuovi elementi di giudizio sopravvenuti alla formazione del giudicato, tali quindi in ipotesi da giustificare un nuovo giudizio, ma richiami solo aspetti già esaminati e coperti dal giudicato, invocandoli in un successivo inammissibile procedimento.



Parte ricorrente omette del resto di considerare che -avverso la sentenza di primo grado del primo giudizio che le aveva riconosciuto l'invalidità- essa non aveva proposto appello incidentale al fine di ottenere il riconoscimento di un'invalidità superiore, sicché nessun incremento della percentuale invalidante poteva derivare dalla CTU espletata in appello. Ciò, come su evidenziato, aveva portato alla formazione del giudicato. Il successivo giudizio introdotto dalla parte -che invocava ancora quella maggior invalidità accertata dalla consulenza del precedente giudizio- non ha giustificazione proprio in ragione del giudicato, sicché anche la regola dell'esonero delle spese resta inapplicabile a tale ulteriore giudizio.

In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

p.q.m.

Rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 2000 per competenze professionali, oltre



euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e
spese generali al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 marzo 2023.

Il Presidente

Lucia Esposito

